



OSSERVAZIONI-INTEGRAZIONI AL
DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE
n. 341/2012/R/GAS DEL 2 AGOSTO 2012

*“CRITERI DI REGOLAZIONE TARIFFARIA E DELLA QUALITA’
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS
PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE”*

“Inquadramento generale e linee di intervento”

1 ottobre 2012



INDICE

1	CONSIDERAZIONI DI SINTESI	2
2	IPOTESI DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA RTDG E DELLA RQDG.....	9
3	LINEE DI INTERVENTO PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE.....	13

1 CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Il presente documento illustra le osservazioni ed integrazioni formulate da Italgas al documento di consultazione relativo ai “Criteri di regolazione tariffaria e della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il quarto periodo di regolazione”, pubblicato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) in data 2 agosto 2012.

Le osservazioni e i suggerimenti riportati da Italgas nel presente documento sono tese a valorizzare gli aspetti di chiarezza, stabilità e sostenibilità del quadro regolatorio giudicati fondamentali ai fini del conseguimento degli obiettivi di regolazione indicati dall’Autorità. Vengono, di seguito, richiamate le tematiche di maggior impatto sulla qualità del processo di regolazione, rimandando alle successive sezioni del documento per un’analisi puntuale delle osservazioni e dei suggerimenti relativi a ciascun punto di discussione.

Periodo transitorio (1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2013)

L’ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni previste dall’attuale quadro regolatorio è condivisibile considerata la fase di transizione che sta vivendo il settore della distribuzione del gas naturale e la necessità di garantire lo svolgimento di un adeguato processo di consultazione. Tuttavia, si ritiene che tale prolungamento debba essere accompagnato dai necessari adattamenti della regolazione vigente per tener conto degli effetti dell’attuale congiuntura negativa in cui versa il paese che hanno comportato una significativa crescita dei tassi di interesse cui si trovano esposte le aziende di distribuzione.

Più in particolare, si ritiene che l’adeguamento del tasso di remunerazione del capitale investito alle mutate condizioni del mercato dei capitali debba avvenire in continuità metodologica prevedendo l’aggiornamento del parametro relativo al tasso delle attività prive di rischio sulla base della media aggiornata degli ultimi 12 mesi (settembre 2011 – agosto 2012) del rendimento lordo del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d’Italia che è risultato pari a 5,99%. Assumendo di mantenere fissi tutti gli altri parametri rilevanti per il calcolo del costo del capitale (in continuità con l’attuale periodo di regolazione) e aggiornando esclusivamente il tasso delle attività prive di rischio secondo la metodologia nota, il livello del tasso di remunerazione del capitale investito

per l'anno 2013 risulterebbe pari a 9,6% per il servizio di distribuzione e a 9,9% per il servizio di misura, espressi in termini reali prima delle imposte.

Tuttavia, qualora l'Autorità volesse rivedere tutti i parametri per la definizione del wacc secondo le determinazioni assunte per il settore elettrico con delibera ARG/elt 199/11 del dicembre 2011 (ad eccezione del parametro β), si ritiene che il tasso delle attività prive di rischio debba comunque riflettere la media degli ultimi 12 mesi disponibili del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia pari a 5,99%. Infatti, considerato che:

- la deliberazione del settore elettrico ha introdotto la possibilità di rivedere nel corso del periodo di regolazione il tasso di remunerazione per riflettere il più possibile le condizioni dei mercati finanziari attraverso l'adeguamento del BTP degli ultimi 12 mesi disponibili e mantenendo costanti tutti gli altri parametri;
- il documento di consultazione in oggetto propone l'adeguamento del tasso di remunerazione per tener conto delle mutate condizioni dei mercati dei capitali;
- la revisione del tasso di remunerazione per il quarto periodo di regolazione, in assenza del prolungamento delle disposizioni vigenti, sarebbe avvenuta sulla base della media degli ultimi 12 mesi disponibili del BTP decennale in continuità con quanto avvenuto in tutti gli altri periodi regolatori,

l'adozione per il settore della distribuzione di un parametro BTP pari a 5,24% appare non coerente con il principio di meglio riflettere le condizioni dei mercati e produce un livello di remunerazione di fatto analogo all'attuale in contrasto con le finalità dell'intervento stesso. Si ritiene che l'adozione di un parametro BTP pari a 5,24% (media del periodo dicembre 2010 - novembre 2011) in analogia al settore elettrico sarebbe giustificabile solo nel caso in cui venisse applicato per tutti i settori regolati con la medesima decorrenza ovvero dall'anno 2012 incluso, mantenendo fissi tutti gli altri parametri.

Considerato che il periodo transitorio è limitato al solo anno 2013, si ritiene che l'intervento dell'Autorità debba a maggior ragione riflettere quanto più possibile le attuali condizioni dei mercati finanziari: assumendo un tasso delle attività prive di rischio pari alla media aggiornata degli ultimi 12 mesi (settembre 2011 – agosto 2012) del rendimento lordo del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia (pari a 5,99%) e mantenendo tutti gli altri parametri come proposti dall'Autorità nel documento di consultazione, il tasso di remunerazione del capitale investito per l'anno 2013 risulta

pari a **8,7%** per il servizio di distribuzione e a **9,0%** per il servizio di misura, espressi in termini reali prima delle imposte.

Periodo di regolazione

Con riferimento alla proposta di estendere la durata del periodo di regolazione da 4 a 5/6 anni, si ritiene che tale estensione possa essere percorribile a condizione che sia previsto un meccanismo di adeguamento del tasso di remunerazione del capitale investito all'interno del periodo di regolazione che consenta di riflettere puntualmente la dinamica dei tassi di interesse nei mercati finanziari. Al fine di salvaguardare certezza, stabilità e continuità della regolazione, il meccanismo di adeguamento dovrebbe essere definito all'inizio del periodo di regolazione e dovrebbe avvenire sulla base della variazione negli ultimi 12 mesi disponibili del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, mantenendo fissi tutti gli altri parametri che concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito.

Capitale investito riconosciuto (CIR)

In linea generale si ritiene che il capitale investito riconosciuto debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato e che per la rivalutazione degli asset che concorrono a determinare il capitale investito riconosciuto debba essere utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto (0,8% del valore lordo delle infrastrutture) e che i contributi pubblici e privati debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati.

Relativamente alla determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate per il quarto periodo regolatorio si ritiene opportuno che questo avvenga per ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti, anziché sulla base di valori medi parametrici fissati a livello nazionale. Tale previsione si rende ancor più necessaria tenuto conto che gli investimenti centralizzati forniscono un significativo contributo alla modernizzazione del settore della distribuzione del gas. Si ritiene che l'adozione di una

metodologia parametrica basata su valori medi nazionali non sia in grado di remunerare correttamente gli investimenti effettuati dalle singole imprese. La fissazione di parametri d'investimento e di ammortamento medi di settore penalizza gli operatori impegnati in attività d'investimento e premia indebitamente quelli che non effettuano i necessari investimenti e che si trovano comunque riconosciuta una quota di remunerazione. Per alcune tipologie d'investimento su cui impatta fortemente l'evoluzione normativa e regolatoria (es. *software*) risulta difficile, se non impossibile, introdurre parametri *standard* di riferimento, in quanto non esiste una loro dipendenza lineare con i punti di riconsegna. La standardizzazione del riconoscimento tariffario, tanto più se effettuata adottando un unico valore per tutti gli operatori come attuato nel terzo periodo regolatorio, non è in grado di remunerare l'attività d'investimento effettivamente svolta da ciascuna impresa.

Relativamente all'ipotesi di applicazione di costi *standard* per la valutazione dei nuovi investimenti relativi al servizio di distribuzione si ritiene che, anche in coerenza con quanto determinato in materia dalla giurisprudenza amministrativa, la valutazione di tutto lo *stock* di capitale investito ed il suo aggiornamento annuale nel corso del periodo regolatorio debba essere effettuata sulla base del costo storico rivalutato, qualora l'impresa disponga di dati concreti, al fine di garantire alle imprese di distribuzione la corretta remunerazione dell'attività effettivamente svolta.

Tasso di remunerazione riconosciuto (WACC)

In linea generale si ritiene che anche per il quarto periodo di regolazione debba essere confermata la metodologia attualmente adottata per la determinazione del tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto, ovvero la media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*WeightedAverageCost of Capital*).

Alla luce dell'attuale crisi economica e alla conseguente volatilità dei tassi di interesse, si ritiene necessario introdurre meccanismi di aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio nel corso del periodo regolatorio sulla base della variazione negli ultimi 12 mesi disponibili del BTP decennale, mantenendo fissi tutti gli altri parametri.

Con riferimento alla proposta dell'Autorità di prevedere un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di neutralizzare l'effetto del *time lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che tale maggiorazione debba essere non inferiore al 1% e applicata a tutti i nuovi investimenti.

Trattamento contributi

In linea generale si ritiene che il mancato degrado dei contributi non sia condivisibile, in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), determinando così una riduzione della remunerazione riconosciuta all'investimento effettivamente sostenuto.

Si ritiene opportuno prevedere una distinzione tra i contributi ottenuti dalle imprese distributrici fino al termine del terzo periodo di regolazione da quelli ottenuti negli anni successivi. Per i primi si ritiene che i contributi debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione e sulla base del quale sono anche state effettuate le valutazioni economico-finanziarie-patrimoniali per la stipula dei contratti di concessione pluriennali. Per lo *stock* dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica.

Al contrario, per i contributi ottenuti dalle imprese a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario; in tal caso, le imprese sarebbero nelle condizioni di poter adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi.

Costi operativi riconosciuti

Considerato che dall'anno 2001 alle imprese di distribuzione è stato richiesto un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi con un obiettivo di recupero di produttività medio di settore nei tre periodi di regolazione pari a circa il 50%, si ritiene che non vi siano ulteriori margini di efficienza raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione anche in considerazione dei profondi cambiamenti strutturali che interesseranno il settore nei prossimi anni.

Ripartizione dei ricavi e articolazione tariffaria

Tenuto conto che nella definizione delle regole per la fissazione dei corrispettivi a copertura dei costi del servizio l'Autorità intende perseguire l'orientamento ai costi delle tariffe e la stabilità dei ricavi per le imprese esercenti, si ritiene condivisibile l'ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie.

Con l'attuale struttura tariffaria solo una quota parte dei costi di capitale viene coperta dalle quote fisse mentre è noto che, non solo i costi di capitale, ma anche i costi operativi sono prevalentemente fissi e solo in minima parte correlati alla quantità di gas trasportato nelle reti. Al fine di migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe, si ritiene pertanto opportuno rivedere la struttura delle componenti delle tariffe obbligatorie aumentando il peso delle componenti fisse ed eventualmente differenziando il livello di tali componenti in funzione della classe del gruppo di misura.

L'ipotesi dell'Autorità di far coincidere gli ambiti rilevanti ai fini della regolazione tariffaria e della qualità con gli ambiti di concessione si ritiene perseguibile solo a condizione che vengano assicurati all'impresa di distribuzione i ricavi ammessi derivanti dalle tariffe di riferimento attraverso opportuni meccanismi di conguaglio/perequazione.

Riconoscimento dello scostamento tra VIR e valore asset a fini regolatori

La proposta dell'Autorità circa le verifiche finalizzate al riconoscimento al gestore dello scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore degli asset a fini regolatori non si ritiene condivisibile. Le disposizioni normative in vigore (art. 24, comma 3 del D.lgs. 93/11 e art. 5, comma 14 del Decreto MSE 226/11) definiscono, infatti, un quadro compiuto di regole per le quali il distributore si vede integralmente riconosciuto,

attraverso rate di ammortamento posticipate, l'eventuale scostamento positivo tra il VIR e il valore delle immobilizzazioni nette di località. L'eventuale intervento dell'Autorità è limitato ai soli casi in cui lo scostamento tra VIR e valore delle immobilizzazioni nette di località risulti superiore al 25%.

Regolazione della qualità del servizio gas

I principi generali enunciati dall'Autorità in materia di sicurezza, continuità e qualità commerciale si ritengono condivisibili. Per quanto attiene la qualità commerciale, si condivide l'esigenza di massimizzare la tutela dei clienti finali attraverso alcuni interventi nella definizione degli *standard* di qualità, pur considerando adeguati gli attuali livelli specifici di qualità commerciale e gli importi degli indennizzi. Al riguardo, si ritiene che una simile tutela debba comunque essere accompagnata da una forma opportuna ed equilibrata di responsabilizzazione del cliente stesso al fine di assicurare il rispetto, da parte di quest'ultimo o di una persona delegata, dell'appuntamento fissato per l'esecuzione delle prestazioni da parte del distributore, e di ottenere il completamento, entro tempi ragionevoli, delle opere a carico del cliente ove previste.

Le analisi di dettaglio di tutti i punti di discussione richiamati dall'Autorità vengono riportate nelle successive sezioni del documento.

2 IPOTESI DI ESTENSIONE DEL PERIODO DI VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI DELLA RTDG E DELLA RQDG

S 1. Osservazioni sull'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG all'anno 2013.

L'ipotesi di prolungamento del periodo di vigenza delle disposizioni della RTDG e della RQDG, considerata la fase di transizione che sta vivendo il settore della distribuzione del gas naturale e la necessità di garantire lo svolgimento di un adeguato processo di consultazione, si ritiene condivisibile. Tale prolungamento dovrebbe essere accompagnato dai necessari adattamenti della regolazione vigente e dall'aggiornamento annuale delle componenti della tariffa di riferimento, come evidenziato nelle risposte ai successivi punti di discussione.

S 2. Osservazioni sulle ipotesi di modifica delle regole di aggiornamento vigenti nel terzo periodo di regolazione ai fini della fissazione delle tariffe di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2013.

Con riferimento all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi operativi, si ritiene condivisibile che l'attuale regola di aggiornamento, come di recente modificata con la deliberazione 315/2012/R/GAS, possa trovare applicazione anche per la fissazione delle tariffe per l'anno 2013. In tal caso, per l'anno 2013, i tassi di recupero di produttività adottati per l'aggiornamento delle tariffe 2012, si ritiene debbano essere ridotti confermando il *decalage* previsto dalla medesima deliberazione 315/2012/R/GAS.

Con riferimento all'aggiornamento delle componenti a copertura dei costi di capitale, centralizzati e di località, si ritiene che l'aggiornamento del livello del capitale investito netto e degli ammortamenti debba avvenire applicando le regole attualmente in vigore sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese. In particolare si ritiene che anche per l'anno 2013 i contributi debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010.

Con riferimento all'adeguamento del tasso di remunerazione del capitale investito alle mutate condizioni del mercato dei capitali, si ritiene che questo debba avvenire in continuità metodologica prevedendo l'aggiornamento del parametro relativo al tasso delle attività prive di rischio sulla base della media aggiornata degli ultimi 12 mesi (settembre 2011 – agosto 2012) del rendimento lordo del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia che è risultato pari a 5,99%. Assumendo di mantenere fissi tutti gli altri parametri rilevanti per il calcolo del costo del capitale (in continuità con l'attuale periodo di regolazione) e aggiornando esclusivamente il tasso delle attività prive di rischio secondo la metodologia nota, il livello del tasso di remunerazione del capitale investito per l'anno 2013 risulterebbe pari a 9,6% per il servizio di distribuzione e a 9,9% per il servizio di misura, espressi in termini reali prima delle imposte.

Tuttavia, qualora l'Autorità volesse rivedere tutti i parametri per la definizione del wacc secondo le determinazioni assunte per il settore elettrico con delibera ARG/elt 199/11 del dicembre 2011 (ad eccezione del parametro β), si ritiene che il tasso delle attività prive di rischio debba comunque riflettere la media degli ultimi 12 mesi disponibili del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia pari a 5,99%. Infatti, considerato che:

- la deliberazione del settore elettrico ha introdotto la possibilità di rivedere nel corso del periodo di regolazione il tasso di remunerazione per riflettere il più possibile le condizioni dei mercati finanziari attraverso l'adeguamento del BTP degli ultimi 12 mesi disponibili e mantenendo costanti tutti gli altri parametri;
- il documento di consultazione in oggetto propone l'adeguamento del tasso di remunerazione per tener conto delle mutate condizioni dei mercati dei capitali;
- la revisione del tasso di remunerazione per il quarto periodo di regolazione, in assenza del prolungamento delle disposizioni vigenti, sarebbe avvenuta sulla base della media degli ultimi 12 mesi disponibili del BTP decennale in continuità con quanto avvenuto in tutti gli altri periodi regolatori,

l'adozione per il settore della distribuzione di un parametro BTP pari a 5,24% appare non coerente con il principio di meglio riflettere le condizioni dei mercati e produce un livello di remunerazione di fatto analogo all'attuale in contrasto con le finalità dell'intervento stesso. Si ritiene che l'adozione di un parametro BTP pari a

5,24% (media del periodo dicembre 2010-novembre 2011) in analogia al settore elettrico sarebbe giustificabile solo nel caso in cui venisse applicato per tutti i settori regolati con la medesima decorrenza ovvero dall'anno 2012 incluso, mantenendo fissi tutti gli altri parametri.

Considerato che il periodo transitorio è limitato al solo anno 2013, si ritiene che l'intervento dell'Autorità debba a maggior ragione riflettere quanto più possibile le attuali condizioni dei mercati finanziari: assumendo un tasso delle attività prive di rischio pari alla media aggiornata degli ultimi 12 mesi (settembre 2011 – agosto 2012) del rendimento lordo del BTP decennale *benchmark* rilevato dalla Banca d'Italia (pari a 5,99%) e mantenendo tutti gli altri parametri come proposti dall'Autorità nel documento di consultazione, il tasso di remunerazione del capitale investito per l'anno 2013 risulta pari a 8,7% per il servizio di distribuzione e a 9,0% per il servizio di misura, espressi in termini reali prima delle imposte.

Inoltre, in considerazione del fatto che l'effetto del *time lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti è una caratteristica strutturale del meccanismo tariffario, si ritiene che la specifica maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito di cui al punto 13.2 del documento di consultazione possa essere riconosciuta già a partire dall'anno 2013 sulla base degli investimenti effettuati nell'anno 2011, in misura non inferiore al 1%.

Relativamente all'applicazione delle disposizioni contenute nella delibera 28/2012/R/gas si segnala che la determinazione della componente a copertura dei costi operativi per l'anno 2013 dovrebbe tenere conto non solo dei costi consuntivati dalle imprese nell'anno 2011, ma anche degli eventuali costi sostenuti nell'anno 2010 che altrimenti non verrebbero remunerati dalla tariffa in quanto non riconosciuti nelle tariffe dell'anno 2012. Inoltre, considerata la mole di attività ancora da eseguire negli anni successivi, si ritiene opportuno prevedere, nel corso del quarto periodo di regolazione, una verifica della congruità dei costi unitari definiti su base parametrica con quelli effettivamente sostenuti dalle imprese ed un loro eventuale riallineamento. In merito all'introduzione delle nuove componenti a copertura dei costi centralizzati specifici del servizio di misura $t(tel)_t$ e $t(con)_{t,d}$ si ritiene che esse debbano aggiungersi all'attuale componente $t(cen)_{t,c}^{capex}$, che non riflette ad oggi gli investimenti realizzati dalle imprese per l'attività di telegestione.

Si ritiene infine che, come osservato in più occasioni, i costi dei concentratori debbano essere più propriamente inclusi nel perimetro degli investimenti di località: il corto raggio di comunicazione tra misuratori e concentratori richiede, infatti, che questi ultimi siano associati ad ogni comune e che il sistema formato da concentratori e misuratori sia considerato come parte integrante della rete di distribuzione cittadina. Tali costi dovrebbero pertanto rientrare nel riconoscimento puntuale degli investimenti effettivamente realizzati dalle imprese sulle località.

S.3. Osservazioni sulle ipotesi relative alle disposizioni transitorie per l'anno 2013 in materia di qualità del servizio gas.

In linea generale, le disposizioni transitorie per l'anno 2013 in materia di qualità del servizio di distribuzione del gas naturale si ritengono condivisibili. Si segnala, tuttavia, che non sembra opportuna l'esenzione dal versamento dell'importo compensativo da parte delle imprese che si avvalgono della deroga alla partecipazione al sistema incentivante. Si ritiene, infatti, che, in un'ottica di continuità e di mantenimento dei presupposti del sistema incentivante, l'attuale regolamentazione dovrebbe essere mantenuta in vigore anche per l'anno 2013.

3 LINEE DI INTERVENTO PER IL QUARTO PERIODO DI REGOLAZIONE

S 4. Osservazioni sull'ipotesi di durata del periodo regolatorio.

Sotto l'aspetto della sicurezza, della continuità e della qualità commerciale si condivide in linea generale la proposta dell'Autorità di estendere la durata del periodo di regolazione fino ad un massimo di sei anni: ciò consentirebbe di accompagnare il graduale sviluppo degli ambiti territoriali di concessione con un quadro regolatorio stabile e contemporaneamente di ottimizzare i costi derivanti dall'adeguamento dei sistemi informativi dei distributori, ripartendo l'impatto di tali costi su un arco temporale più ampio. Si ritiene inoltre che tale estensione possa essere percorribile a condizione che sia previsto un meccanismo di adeguamento del tasso di remunerazione del capitale investito all'interno del periodo di regolazione che consenta di riflettere puntualmente la dinamica dei tassi di interesse nei mercati finanziari. Al fine di salvaguardare certezza, stabilità e continuità della regolazione, il meccanismo di adeguamento dovrebbe essere definito all'inizio del periodo di regolazione e dovrebbe avvenire sulla base della variazione negli ultimi 12 mesi disponibili del tasso di rendimento delle attività prive di rischio, mantenendo fissi tutti gli altri parametri che concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito.

S 5. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione dei costi operativi.

Considerato che dall'anno 2001 alle imprese di distribuzione è stato richiesto un importante sforzo di efficientamento dei costi operativi con un obiettivo di recupero di produttività medio di settore nei tre periodi di regolazione pari a circa il 50%, si ritiene che non vi siano ulteriori margini di efficienza raggiungibili per i prossimi periodi di regolazione.

S.6. Osservazioni sull'ipotesi di definizione dei criteri per la determinazione del livello del capitale investito.

In linea generale si ritiene che il capitale investito riconosciuto debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato e che per la rivalutazione degli asset che concorrono a determinare il capitale investito riconosciuto debba essere utilizzato il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto (0,8% del valore lordo delle infrastrutture) e che i contributi pubblici e privati debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati.

Relativamente alla determinazione del livello iniziale delle immobilizzazioni nette centralizzate per il quarto periodo regolatorio si ritiene opportuno che questo avvenga per ogni impresa distributrice sulla base del metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti, anziché sulla base di valori medi parametrici fissati a livello nazionale. Tale previsione si rende ancor più necessaria tenuto conto che gli investimenti centralizzati forniscono un significativo contributo alla modernizzazione del settore della distribuzione del gas. Si ritiene che l'adozione di una metodologia parametrica basata su valori medi nazionali non sia in grado di remunerare correttamente gli investimenti effettuati dalle singole imprese. La fissazione di parametri d'investimento e di ammortamento medi di settore penalizza gli operatori impegnati in attività d'investimento e premia indebitamente quelli che non effettuano i necessari investimenti e che si trovano comunque riconosciuta una quota di remunerazione. Per alcune tipologie d'investimento su cui impatta fortemente l'evoluzione normativa e regolatoria (es. *software*) risulta difficile, se non impossibile, introdurre parametri *standard* di riferimento, in quanto non esiste una loro dipendenza lineare con i punti di riconsegna. La standardizzazione del riconoscimento tariffario, tanto più se effettuata adottando un unico valore per tutti gli operatori come attuato nel terzo

periodo regolatorio, non è in grado di remunerare l'attività d'investimento effettivamente svolta da ciascuna impresa.

Relativamente all'ipotesi di applicazione di costi *standard* per la valutazione dei nuovi investimenti relativi al servizio di distribuzione si ritiene che, anche in coerenza con quanto determinato in materia dalla giurisprudenza amministrativa, la valutazione di tutto lo *stock* di capitale investito ed il suo aggiornamento annuale nel corso del periodo regolatorio debba essere effettuata sulla base del costo storico rivalutato, qualora l'impresa disponga di dati concreti, al fine di garantire alle imprese di distribuzione la corretta remunerazione dell'attività effettivamente svolta.

S 7. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito.

In linea generale si ritiene che anche per il quarto periodo di regolazione debba essere confermata la metodologia attualmente adottata per la determinazione del tasso di rendimento del capitale investito riconosciuto, ovvero la media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (*WeightedAverageCost of Capital*).

Alla luce dell'attuale crisi economica e alla conseguente volatilità dei tassi di interesse, si ritiene necessario introdurre meccanismi di aggiornamento del tasso di rendimento delle attività prive di rischio nel corso del periodo regolatorio sulla base della variazione negli ultimi 12 mesi disponibili del BTP decennale, mantenendo fissi tutti gli altri parametri.

Con riferimento alla proposta dell'Autorità di prevedere un incremento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto al fine di neutralizzare l'effetto del *time lag* nel riconoscimento dei nuovi investimenti, si ritiene che tale maggiorazione debba essere non inferiore al 1% e applicata a tutti i nuovi investimenti.

La proposta dell'Autorità di unificazione dei coefficienti β per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile. Per quanto riguarda il livello del rischio sistematico, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle considerazioni che avevano condotto l'Autorità a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas per il terzo periodo di regolazione, si ritiene che debbano essere confermati anche per il quarto periodo regolatorio i livelli adottati per il terzo periodo di regolazione (rispettivamente 0,65 e 0,73).

S.8. Osservazioni sulle ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie a copertura dei costi del servizio di distribuzione e misura.

Tenuto conto che l'Autorità, nella definizione delle regole per la fissazione dei corrispettivi a copertura dei costi del servizio, intende perseguire l'orientamento ai costi delle tariffe e la stabilità dei ricavi per le imprese esercenti, si ritiene condivisibile l'ipotesi di revisione della struttura delle tariffe obbligatorie. Con l'attuale struttura solo una quota parte dei costi di capitale viene coperta dalle quote fisse mentre è noto che, non solo i costi di capitale, ma anche i costi operativi sono prevalentemente fissi e solo in minima parte correlati alla quantità di gas trasportato nelle reti. Al fine di migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe, si ritiene pertanto opportuno rivedere la struttura delle componenti delle tariffe obbligatorie aumentando il peso delle componenti fisse ed eventualmente differenziando il livello di tali componenti in funzione della classe del gruppo di misura.

S.9. Osservazioni sull'ipotesi di far coincidere gli ambiti rilevanti ai fini della regolazione tariffaria e della qualità con gli ambiti di concessione secondo le nuove gare.

L'ipotesi dell'Autorità di far coincidere gli ambiti rilevanti ai fini della regolazione tariffaria e della qualità con gli ambiti di concessione si ritiene perseguibile solo a condizione che vengano assicurati all'impresa di distribuzione i ricavi ammessi derivanti dalle tariffe di riferimento attraverso opportuni meccanismi di conguaglio/perequazione.

S 10. Osservazioni sulle ipotesi di riassorbimento dei meccanismi perequativi.

L'ipotesi di riassorbimento dei meccanismi di perequazione si ritiene possa essere valutata in maniera più approfondita nel corso delle successive consultazioni. In questa sede si ritiene che tale intervento non possa prescindere dall'introduzione di altre innovazioni nell'attuale regolazione tariffaria quali l'incremento del peso delle componenti fisse delle tariffe obbligatorie, al fine di migliorare la riflettività dei costi nelle tariffe e di ridurre la variabilità dei ricavi degli operatori legata alla variabilità dei volumi erogati. Negli ambiti tariffari con più operatori si ripresenterebbero i problemi relativi alla regolamentazione dei ricavi d'ambito che sono stati risolti con il meccanismo della perequazione nel successivo periodo di regolazione.

S 11. Osservazioni sulle ipotesi di revisione del trattamento dei contributi pubblici e privati.

In linea generale si ritiene che il mancato degrado dei contributi non sia condivisibile, in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), determinando così una riduzione della remunerazione riconosciuta all'investimento effettivamente sostenuto.

Si ritiene opportuno prevedere una distinzione tra i contributi ottenuti dalle imprese distributrici fino al termine del terzo periodo di regolazione da quelli ottenuti negli anni successivi. Per i primi si ritiene che i contributi debbano essere rivalutati e degradati in sede di determinazione del capitale investito netto, in continuità con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010. Tali contributi sono stati ottenuti dalle imprese nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione e sulla base del quale sono anche state effettuate le valutazioni economico-finanziarie-patrimoniali per la stipula dei contratti di concessione pluriennali. Per lo *stock* dei contributi si ritiene che la regolazione tariffaria debba proseguire per tutti gli anni residui con la stessa logica di aggiornamento dei cespiti ovvero prevedendo la rivalutazione con l'indice deflatore degli investimenti

fissi lordi ed il loro degrado con le vite utili definite dall'Autorità, garantendo coerenza metodologica.

Al contrario, per i contributi ottenuti dalle imprese a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario; in tal caso, le imprese sarebbero nelle condizioni di poter adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi.

S 12. Osservazioni sugli ambiti di applicazione di meccanismi di incentivazione ai nuovi investimenti.

S 13. Osservazioni sull'ipotesi di sviluppo di meccanismi di incentivazione misti che combinino logiche input based con logiche output based.

S 14. Indicazioni sullo stato di sviluppo di progetti di realizzazione di smart grid nell'ambito della distribuzione del gas naturale e valutazioni prospettiche

Relativamente ai meccanismi d'incentivazione dei nuovi investimenti, si ritiene opportuno confermare anche per il quarto periodo di regolazione quanto previsto dall'Autorità nel terzo periodo regolatorio (in particolare l'ammodernamento dei sistemi di odorizzazione presso le cabine REMI e la sostituzione delle condotte in ghisa con giunti di canapa e piombo). In parallelo, nell'ambito del procedimento di consultazione in atto, potrebbero essere individuati nuovi settori d'intervento per i quali adottare, in via sperimentale, meccanismi d'incentivazione misti che combinino logiche *input based* con logiche *output based*. Fra i possibili settori d'intervento, si propone quanto segue:

- evoluzione della cartografia di rete in ottica "GIS" – *Geographic Information System*: realizzazione di un sistema informativo che, oltre a permettere l'acquisizione, la registrazione, l'analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni tecnico-operative derivanti da dati geografici (geo-riferiti) dei componenti della rete di distribuzione, integri gli ambiti gestionali quali l'analisi dell'assetto rete, la protezione elettrica e la ricerca dispersione, consentendo un eventuale collegamento con il telecontrollo di elementi di rete. Un tale sistema può comportare un efficientamento dell'operatività del distributore;

- realizzazione di sistemi di consuntivazione delle prestazioni di rete sul campo attraverso tecnologie di *Work Force Management* (WFM), con benefici quali l'ottimizzazione e la dematerializzazione dei flussi informativi, il contenimento del fenomeno del reclamo e la diminuzione dei fuori standard, oltre che una tempestiva comunicazione, di quanto effettuato, alle società di vendita;
- predisposizione di un sistema informativo per la gestione *on-line* delle attività di accertamento documentale post-contatore, con il *tracking* della pratica da parte del cliente finale e la gestione informatizzata e telematica delle dichiarazioni da parte dell'installatore. Fra i conseguenti benefici si possono individuare l'ottimizzazione del flusso informativo, il contenimento dei tempi di completamento della pratica e la garanzia della sicurezza del sistema gas.

S 15. Osservazioni sulle modalità di riconoscimento dello scostamento tra valore di rimborso e valore degli asset ai fini regolatori.

La proposta dell'Autorità circa le verifiche finalizzate al riconoscimento al gestore dello scostamento tra valore di rimborso (VIR) e valore degli asset a fini regolatori non si ritiene condivisibile. Le disposizioni normative in vigore (art. 24, comma 3 del D.lgs. 93/11 e art. 5, comma 14 del Decreto MSE 226/11) definiscono, infatti, un quadro compiuto di regole per le quali il distributore si vede integralmente riconosciuto, attraverso rate di ammortamento posticipate, l'eventuale scostamento positivo tra il VIR e il valore delle immobilizzazioni nette di località. L'eventuale intervento dell'Autorità è limitato ai soli casi in cui lo scostamento tra VIR e valore delle immobilizzazioni nette di località risulti superiore al 25%.

S 16. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella delle gare.

S 17. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione di misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000.

I principi esposti dall'Autorità in merito alla definizione di misure per l'uscita anticipata dai contratti di concessione in essere con scadenza posteriore a quella

delle gare e alla definizione di misure per l'accorpamento degli ambiti con numero di clienti inferiore a 100.000 si ritengono condivisibili.

S 18. *Osservazioni sull'ipotesi di soppressione del regime individuale.*

In linea di principio ed in prospettiva, l'evoluzione del settore della distribuzione verso un nuovo assetto caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di imprese operanti su ambiti minimi definiti con logiche di efficientamento, potrebbe consentire di assorbire il regime individuale. Considerato che non è attualmente possibile valutare l'orizzonte temporale entro cui tale evoluzione si compirà, al fine di garantire comunque una continuità metodologica tra i periodi di regolazione si ritiene opportuno rinviare l'abolizione del regime individuale ad un periodo di regolazione successivo al quarto.

S 19. *Osservazioni sulle ipotesi di revisione della regolazione per il servizio di distribuzione diversi dal naturale.*

Considerato che la distribuzione di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate presenta caratteristiche peculiari, sia in termini tecnico-gestionali che di organizzazione del servizio, rispetto alla distribuzione di gas naturale ed è caratterizzata da reti locali non interconnesse e sviluppate soprattutto nelle aree non metanizzate del paese (tipicamente aree collinari o montane), si ritiene condivisibile la proposta dell'Autorità di prevedere una regolazione specifica per il settore. Al riguardo potrebbe essere valutata l'ipotesi di prevedere la costituzione di ambiti regionali o sovraregionali con un meccanismo di perequazione gestito dalla CCSE che consenta di bilanciare i ricavi ammessi, fondati sul livello delle tariffe di riferimento, con i ricavi effettivi, basati sul livello delle tariffe obbligatorie, in coerenza con quanto attualmente previsto per il settore del gas naturale. Come osservato al precedente punto di discussione S.6, l'ipotesi di prevedere una regolazione fondata su logiche di costi *standard* non si ritiene invece condivisibile: anche per questo settore si ritiene che il riconoscimento dei costi sostenuti dalle imprese per l'erogazione del servizio debba basarsi sui costi effettivi.

S 20. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della sicurezza e continuità del servizio.

I principi generali enunciati dall'Autorità in materia di sicurezza e continuità del servizio si ritengono condivisibili, così come la previsione di forme di contenimento del rischio, con particolare riferimento agli effetti economici degli incidenti da gas di responsabilità delle imprese distributrici.

In tema di pronto intervento, ferma restando la definizione del nuovo perimetro ottimale cui applicare la regolazione, si ritiene che le attuali disposizioni che prevedono, ai fini degli obblighi di servizio, la franchigia di una chiamata telefonica per la quale l'impresa di distribuzione non sia giunta sul luogo della chiamata entro 60 minuti, non tengano conto adeguatamente di tutte le situazioni che si possono prospettare. Si ritiene, pertanto, opportuna una rimodulazione della franchigia che tenga conto anche della causale delle eventuali chiamate evase oltre lo standard.

La franchigia potrebbe essere applicata per la prima chiamata indipendentemente dall'effettiva causa che si è rilevata in loco e per le due successive per chiamate con causali diverse dalle situazioni di quelle attualmente previste dall'articolo 10, comma 3, lettere a) ed e) della ARG/gas 120/08.

Le considerazioni dell'Autorità in merito alla semplificazione degli adempimenti legati all'Anagrafica Territoriale ed alle dinamiche di aggiornamento conseguenti alle operazioni di interconnessione e separazione degli impianti si ritengono condivisibili. Tuttavia, la proposta dell'Autorità di prevedere una soglia dimensionale al di sotto della quale la regolazione premi-penalità è resa facoltativa non si ritiene condivisibile. Tale scelta potrebbe non essere coerente con l'obiettivo di favorire le uscite anticipate dalle *enclave*. Al riguardo si ritiene opportuno che tutti gli operatori, senza distinzioni, siano indotti a garantire il massimo impegno a favore della sicurezza del sistema gas.

Infine, si ritiene opportuna l'adozione, nell'ambito del sistema incentivante, di meccanismi che garantiscano il riconoscimento di un premio non solo agli operatori che migliorano la propria *performance* in termini di sicurezza del servizio, ma anche agli operatori virtuosi che mantengono un risultato coerente con i livelli obiettivo, tenuto conto di una ragionevole soglia di tolleranza.

S 21. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità commerciale.

Con riferimento alle ipotesi di regolazione della qualità commerciale, si ritiene opportuno un approfondimento circa l'implementazione del preventivo rapido, già adottato nella distribuzione elettrica, nel settore della distribuzione del gas. Tale implementazione risulterebbe problematica nei casi in cui il lavoro richiesto provocasse una modifica dell'assetto della rete o comportasse lavori sulla presa. Al riguardo, si potrebbe ipotizzare una prima proposta applicativa per i casi di modifica o di annullamento del punto di riconsegna in cui è previsto l'intervento sulla sola tubazione aerea.

L'esigenza espressa dall'Autorità di massimizzare la tutela dei clienti finali attraverso alcuni interventi nella definizione degli *standard* di qualità commerciale si ritiene condivisibile, pur considerando adeguati gli attuali livelli specifici di qualità commerciale e gli importi degli indennizzi. Al riguardo, si ritiene che una simile tutela debba comunque essere accompagnata da una forma opportuna ed equilibrata di responsabilizzazione del cliente stesso al fine di assicurare il rispetto, da parte di quest'ultimo o di una persona delegata, dell'appuntamento fissato per l'esecuzione delle prestazioni da parte del distributore, e di ottenere il completamento entro tempi ragionevoli delle opere a carico del cliente ove previste.

In merito alle verifiche dei gruppi di misura, si ritiene opportuno che la nuova regolamentazione sia armonizzata con quanto previsto dal DM 75/2012 (verificandone l'applicabilità nel caso di specie), relativamente ai controlli metrici casuali in contraddittorio richiesti dal titolare del contatore o da altra parte interessata nella misurazione. Inoltre, è opportuno tenere presente che è in corso di revisione la norma UNI 11003. Infine, è auspicabile un riesame dei costi sostenuti per tali verifiche, sia nel caso di attività in campo sia nel caso di attività in laboratorio.

S 22. Osservazioni sulle ipotesi di regolazione della qualità del servizio di misura.

Con riferimento ai livelli di riferimento tendenziali e di *performance* relativi alla raccolta della misura, si segnala che l'eventuale esito negativo di un tentativo di

raccolta della misura, nel caso in cui tale tentativo sia eseguito su un contatore parzialmente accessibile o non accessibile, dipende da fattori esogeni, sottratti al controllo da parte del distributore. Una valutazione circa i possibili indicatori relativi ai tempi di messa a disposizione delle misure all'utente e alla "bontà dei dati" trasferiti all'utente non può prescindere da opportune considerazioni circa la procedura di validazione dei dati raccolti a cura del distributore. Tale procedura, ancorché efficientata, non si può limitare unicamente all'adozione dell'algoritmo unico nazionale di validazione, ma deve anche prevedere confronti sui consumi storici del pdr (previsti fra l'altro dal codice di rete) al fine di limitare il più possibile gli errori sulle letture rilevate e, conseguentemente, gli impatti sulle società di vendita e sui clienti finali.

Infine, si ritiene che i pdr teleletti, in particolare quelli con tentativo di raccolta avente periodicità mensile, debbano essere trattati diversamente dagli altri pdr sia per il rispetto dell'intercorrenza minima e massima tra due tentativi di lettura sia per i tempi di trasmissione dei dati di lettura alle società di vendita. In particolare, nel caso di un guasto all'apparato di trasmissione o di una temporanea non copertura dell'operatore telefonico, i dati di lettura possono non pervenire in tempo utile. In tali casi risulta spesso necessario effettuare delle rilevazioni della lettura in campo che, non essendo programmate, richiedono dei tempi incompatibili con quelli attualmente previsti (intercorrenza e tempi di trasmissione alla società di vendita).